

Sabato, 17 Ottobre 2015| Il portale di riferimento per gli immigrati in Italia
Benvenuto briguglio→[Control panel](#) | [Esci](#)



Pensionline
la pensione integrativa di Genertellife che costruisce con te un futuro redditizio.

3,41%*
Tasso 2014
GESTIONE SEPARATA

*Rendimento 2014 riferito alla Separata Ri.Ato Previdenza. Messaggio promozionale riguardante forme pensionistiche complementari - prima dell'adesione leggere la nota informativa, il regolamento e le condizioni generali di contratto su www.genertellife.it

CALCOLA

I M M I G R A

- [Home](#)
- [Contatti](#)
- [Redazione](#)
- [Disclaimer](#)
- [Privacy](#)
- [RSS](#)
- [Newsletter](#)
- [Sostieni](#)
- [Registrati](#)

- [Archivio](#)
- [Legislazione](#)
- [Circolari](#)
- [Sentenze](#)
- [Libri](#)
- [Domande](#)
- [Approfondimenti](#)
- [Servizi Demografici](#)
- [Servizio Visti](#)

Sentenza n. 4471 del 23 settembre 2015 Consiglio di Stato

Revoca della carta di soggiorno - espulsione dal territorio nazionale

Prestiti Cattivi Pagatori

Like 2,465 people like this. Be the first of your friends.

Fino a 30000€ in 24h a Casa Tua Senza Spese. Solo Se Dipendenti.





CAF ACLI

**Archivio Fiscale Gratuito**

Iscriviti all'Area Riservata my CAF

Scopri i Servizi Personalizzati!

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO****Il Consiglio di Stato**

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2319 del 2014, proposto da: -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv. Cristina Gandolfi e Francesca Casetta, con domicilio eletto presso Fulvio Zardo in Roma, Via C. Mirabello n.17;

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;

nei confronti di

Ministero degli Affari Esteri, Ministero dell'Integrazione, Presidenza del Consiglio dei Ministri, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;

Ambasciata del Regno del Marocco in Italia, Consolato Generale del Regno del Marocco in Italia,

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE II QUA n. 03621/2013, resa tra le parti, concernente espulsione dal territorio nazionale - revoca della carta di soggiorno

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Ministero degli Affari Esteri e di Ministero dell'Integrazione e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Ambasciata del Regno del Marocco in Italia e di Consolato Generale del Regno del Marocco in Italia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 52 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1 e 2;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 luglio 2015 il Cons. Alessandro Palanza e uditi per le parti l'avvocato Protto su delega di Gandolfi e l'avvocato dello Stato Agnese Soldani;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. - Il signor -OMISSIS- impugnava dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio il provvedimento con cui le competenti Autorità lo avevano espulso dal territorio nazionale e il decreto del Questore di Treviso che gli aveva contestualmente revocato la “carta di soggiorno”, reputandoli illegittimi per la mancanza di concrete motivazioni e di basi normative anche di ordine costituzionale e chiedendo la condanna dell’Amministrazione alla refusione di ogni danno.

2. - Il TAR, con la sentenza n. 03621/2013 impugnata nel presente giudizio, ha respinto il ricorso constatandone la sostanziale infondatezza, rilevando che:

- il provvedimento impugnato ha una finalità eminentemente “cautelare” presupponendo soltanto la valutazione che la presenza dello straniero sul territorio nazionale determini un situazione di potenziale pericolo per le istituzioni dello Stato e per i valori a cui queste si ispirano ed è in questi termini adeguatamente motivato;
- tale ordine di valutazione spetta alla autorità di polizia ed è sindacabile solo sotto i profili, nel caso di specie obiettivamente irriscontrabili, della manifesta irragionevolezza e della mancanza assoluta dei presupposti;
- la riservatezza degli accertamenti di polizia sottostanti è inevitabile in questi casi;
- il lasso di tempo intercorso tra la data di adozione del provvedimento “de quo” e quello della sua notifica al destinatario è giustificato dalle procedure diplomatiche necessarie ad acquisire il consenso delle Autorità marocchine per l’esecuzione coattiva del rimpatrio;
- la revoca della “carta di soggiorno” è strettamente consequenziale rispetto al precedente decreto espulsivo ed ha, anzi, natura di vero e proprio “atto dovuto”.

3. - L’appellante si oppone alla sentenza sostenendo la gravissima illegittimità dei provvedimenti impugnati e lamentando altresì la violazione di principi costituzionali e comunitari di trasparenza e buon andamento della P.A., di giusto processo, di parità di trattamento, di garanzia delle libertà fondamentali. In particolare l’appellante sottolinea che:

- nel provvedimento del decreto ministeriale di espulsione del 20.2.2009 non era in nessun modo indicato, neppure de relato, quale fosse stata l’istruttoria procedimentale svolta per l’adozione del provvedimento di espulsione impugnato;
- negli atti del procedimento di indagine penale avviato dalla Procura di Trieste, indicati e depositati in primo grado dal ricorrente siccome ritenuti di probabile attinenza al provvedimento di espulsione, mancava un qualsivoglia documento attestante la concreta pericolosità del ricorrente ovvero la motivazione resa dal decreto ministeriale di espulsione;
- nel corso del giudizio di primo grado, le dette indagini sono state chiuse dalla competente autorità giudiziaria che adottava anche il decreto di dissequestro e di restituzione delle cose sequestrate senza alcun limite o vincolo all’utilizzo;
- nel corso dello stesso giudizio l’Amministrazione non ha adempiuto all’ordinanza n. 8545/2012 con la quale il Tar del Lazio chiedeva alla Amministrazione resistente di depositare la documentazione sulla base della quale era stato adottato il provvedimento di espulsione oltre che chiarimenti circa gli eventuali ulteriori procedimenti penali a carico del ricorrente.

L’appellante lamenta che la sentenza del TAR ha ignorato i fatti sopra riportati e si è illegittimamente sostituita all’Amministrazione nel tentativo di giustificare anche i ritardi inspiegabili con i quali il provvedimento era stato adottato, notificato ed eseguito in contrasto con l’asserita urgenza di provvedere a tutela dell’ordine e sicurezza pubblici. Il Tar omette di pronunciarsi anche sull’altro profilo di illegittimità evidenziato nel primo motivo di ricorso, dove si censurava: - la carenza di istruttoria e motivazione con riferimento all’opportunità di scegliere l’adozione di quel provvedimento rispetto ad altre misure alternative (di limitazione della libertà senza espulsione del soggetto); - l’esercizio tardivo del potere coercitivo di espulsione in relazione alle esigenze di tutela del bene della sicurezza nazionale; la mancanza nel provvedimento di qualsiasi riferimento ad altri atti idonei a motivare la legittimità

dell'espulsione tenuto conto che lo straniero interessato era soggiornante di lungo periodo in Italia; la mancanza di riferimenti alle indagini della procura di Trieste o a qualsiasi elemento di fatto idoneo a comprovare le affermazioni e i comportamenti attribuiti all'interessato dal provvedimento stesso in relazione alla sua asserita adesione al fondamentalismo islamico, alla sua attività di proselitismo, o alla sua asserita caratteristica di rappresentare una concreta minaccia per lo Stato italiano.

La sentenza del TAR ha travisato le censure avanzate dal ricorso di primo grado ovvero ha omesso di pronunciarsi o di motivare su di esse. Non è stato minimamente considerato il fatto che l'espulsione illegittima aveva impedito l'esercizio del diritto di difesa dell'interessato (tanto più grave se si tiene conto che, nelle more del giudizio avanti il Tar, ed anzi quasi immediatamente dopo l'espulsione dell'appellante, le indagini penali nei confronti dell'appellante sono state archiviate); che mancava qualsiasi presupposto di pericolosità visto che l'interessato in tutti gli anni della sua permanenza in Italia, ben 13, aveva mantenuto una condotta specchiatissima ed illibata; che non vi era alcuna traccia del bilanciamento previsto dall'art. 9, comma 11, del d.lgs. n. 286/1998 e dalla sovrastante normativa comunitaria di cui all'art. 12 della [Direttiva n. 109/2003](#) con riferimento alla situazione familiare dell'istante, alla esistenza di figli minori nonché alla sua situazione lavorativa.

Inoltre la sentenza è censurabile secondo l'appellante perché, oltre a non rilevare che l'espulsione non era stata comunicata come prescritto al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro degli Affari Esteri, ha riconosciuto in capo all'Autorità di Polizia la competenza ad assumere il provvedimento di espulsione impugnato in primo grado, non considerando il quadro normativo nel quale il decreto di espulsione per motivi di ordine pubblico e di sicurezza si inserisce come provvedimento di competenza ministeriale (art.13, comma 1, decreto legislativo 25/07/1998 n. 286) e più precisamente di competenza del Ministro dell'interno che può disporre l'espulsione dello straniero, dandone preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro degli affari esteri. All'Autorità di Polizia spetta il solo compito di eseguire detto provvedimento.

Quanto al decreto del Questore di Treviso assunto il medesimo giorno dell'espulsione, che revoca la carta di soggiorno, l'appellante osserva che il Giudice di primo grado si limita ad affermare che la revoca della carta di soggiorno è "atto dovuto", senza dare alcun peso alla carenza di istruttoria e di motivazione, dallo stesso appellante ampiamente dimostrata con le precedenti considerazioni, né alla normativa europea e nazionale in materia che richiede una pluralità di presupposti tassativi e di vincolanti valutazioni e procedure per procedere a tale revoca.

Infine si osserva che la riservatezza, pur imposta alle indagini a cui era stato sottoposto l'appellante, non avrebbe comunque impedito alla Amministrazione di depositare con i relativi omissis i documenti della istruttoria espletata, se esistenti, come richiesto dal lo stesso TAR con l'ordinanza istruttoria n. 8545/2012, rimasta inesitata, così che il Ministero non ha neppure dato prova di aver eseguito una istruttoria, il che rende impossibile valutarne la sua incompletezza o meno.

Con ulteriore memoria depositata in vista della udienza il 1 giugno 2015 l'appellante dà conto del documento con il quale il Procuratore del Re presso la Corte di appello di Rabat in Marocco acclara la sua estraneità a qualunque atto di matrice terroristica, osservando come le notizie più recenti sulle vere manifestazioni del terrorismo internazionale nel territorio nazionale escludono qualsiasi accostamento e attestano tale estraneità.

4. – L'Amministrazione appellata si è costituita in giudizio senza articolare difese.

5. – La causa è stata chiamata ed è passata in decisione alla udienza pubblica del 2 luglio 2015.

6. – L'appello è infondato.

6.1. –Il Collegio conviene preliminarmente con l'appellante sulla valutazione che la riservatezza che connota le indagini in materia di terrorismo non avrebbe dovuto impedire all'Autorità amministrativa di fornire al giudice, in risposta alla ordinanza istruttoria adottata dal TAR, almeno sommarie indicazioni

sulla documentazione sottostante alle affermazioni contenute nel provvedimento e chiarimenti in ordine ai procedimenti penali in corso sugli stessi oggetti. Dato il tempo trascorso, il Collegio non ritiene di rinnovare la richiesta istruttoria già avanzata dal TAR, condividendo - per le ragioni che seguono - le valutazioni poi espresse al riguardo dallo stesso TAR, che ha comunque deciso controversia nel merito.

6.2. - Al caso in esame si applicano in modo specifico le disposizioni del [decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144](#), recante il titolo "Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale", il quale all'art. 3 prevede che: "Oltre a quanto previsto dagli articoli 9, comma 5, e 13, comma 1, del decreto legislativo n. 286 del 1998 il Ministro dell'interno o, su sua delega, il prefetto puo' disporre l'espulsione dello straniero appartenente ad una delle categorie di cui all'articolo 18 della legge 22 maggio 1975, n. 152, o nei cui confronti vi sono fondati motivi di ritenere che la sua permanenza nel territorio dello Stato possa in qualsiasi modo agevolare organizzazioni o attività terroristiche, anche internazionali."

6.3. - L'art. 3 soprariportato si pone esplicitamente come norma aggiuntiva rispetto a quanto disposto dall'art. 9, comma 5 (o presumibilmente 10), che disciplina la condizione dello straniero titolare di carta di soggiorno di lungo periodo prevedendo la sua espulsione solo per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, e rispetto all'art. 13, comma 1, del d.lgs. n. 286/1998, che disciplina il potere del ministro dell'interno di disporre la espulsione per gli stessi motivi. La norma aggiuntiva rafforza il potere di espulsione per gli stranieri per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato (particolarmente nel caso in cui essi godono di una particolare tutela come avviene per i titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo), prevedendo una ipotesi ulteriore con specifico riferimento alla minaccia terroristica e ai comportamenti ritenuti in grado di agevolarla.

6.4. - In termini di diritto, non possono di conseguenza considerarsi fondate le censure sollevate dall'appellante per violazione del medesimo art. 9 visto che le specifiche norme che vengono applicate sono aggiuntive allo stesso, specificando ulteriori ipotesi riferite alla posizione soggettiva che lo stesso art. 9 tutela e garantisce entro limiti determinati. Inoltre la stessa ratio delle norme in questione risulta ad avviso del Collegio conforme alla Direttiva 2003/109/CE, la quale sancisce che "gli stati membri possono decidere di allontanare il soggiornante di lungo periodo esclusivamente se egli costituisce una minaccia effettiva e sufficientemente grave per l'ordine pubblico o la pubblica sicurezza". Infatti la minaccia terroristica (ma anche quella connessa alla esistenza di ambienti non ostili ad essa) costituisce certamente nell'attuale contesto la più grave tra le minacce alla sicurezza per tutti i paesi della Unione Europea. Alla luce di ciò il suddetto art. 3 del d.l. n. 144 già citato, ad avviso del Collegio, non può considerarsi in contrasto con la normativa comunitaria come sostenuto dall'appellante, in quanto è piuttosto applicativo rispetto a tale normativa e alla sua ratio. Non si ravvisano pertanto dubbi interpretativi rispetto alla normativa europea da applicare al caso in esame tali da richiedere un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia ai sensi dell'art. 267 TFUE.

6.5. - In termini di fatto, vanno quindi considerati gli elementi necessari a configurare una effettiva minaccia nel caso concreto. Al riguardo deve considerarsi che la rubrica dell'art. 3 del decreto legge n. 144/2005 recita: "Nuove norme in materia di espulsioni degli stranieri per motivi di prevenzione del terrorismo". Si tratta quindi di norme che prevedono procedure pienamente assimilabili alle misure di sicurezza che si adottano con finalità di prevenzione e che, avendo come finalità quella di prevenire il compimento di reati, non richiedono che sia comprovata la responsabilità penale e neppure che il reato sia stato già compiuto. Infatti il presupposto per l'espulsione è costituito solo dai fondati motivi per ritenere che la sua presenza possa agevolare in vario modo organizzazioni o attività terroristiche. Ed è dunque solo questo il parametro da adottare per valutare la legittimità del provvedimento: se esso sia in grado di prevenire la concreta possibilità di comportamenti in grado di agevolare il terrorismo.

6.6. - Il provvedimento enuncia elementi di fatto più che sufficienti a fornire "fondati motivi di ritenere

che la sua permanenza nel territorio dello Stato possa in qualsiasi modo agevolare organizzazioni o attività terroristiche, anche internazionali”, come riconosce lo stesso appellante. Egli infatti contesta fundamentalmente la mancanza di indicazioni in ordine alle fonti e alla dimostrazione di quanto asseverato.

6.7. - E' vero che, come già rilevato, il provvedimento non esplicita le fonti dalle quali ricava le informazioni utilizzate. Al riguardo resta fermo quanto detto al punto 6.1. circa la risposta che l'Amministrazione avrebbe dovuto dare alla richiesta istruttoria del TAR nel rispetto della riservatezza sulle fonti che è richiesta nell'ambito di indagini concernenti il terrorismo. Questo Collegio tuttavia non condivide le deduzioni che l'appellante ritiene di trarne circa la carenza dell'istruttoria e di motivazione che vizierebbe i provvedimenti impugnati. La esistenza di una parallela indagine penale avviata dalla Procura della Repubblica di Trieste, avente gli stessi oggetti, fornisce con tutta evidenza il contesto istruttorio in cui il provvedimento è maturato e che ha offerto le basi la sua motivazione. Tale contesto è evidentemente dato per conosciuto dal provvedimento. Lo stesso destinatario dimostra fin dal ricorso originario di avere piena conoscenza del procedimento, anche se afferma di aver avuto accesso ai documenti relativi solo dopo la espulsione e pur denunciando la mancata coincidenza dei contenuti dei documenti da lui acquisiti con gli elementi utilizzati dall'Amministrazione nella motivazione del provvedimento.

6.8. – Per le ragioni sopra dette la mancanza di un formale richiamo alle indagini connesse al procedimento penale tra le premesse del provvedimento non può comportare la illegittimità dell'atto, ma deve considerarsi un difetto meramente formale. Non può infatti condividersi la censura che non vi sia stata istruttoria (data la esistenza di indagini penali) e tanto meno quella che sia carente la motivazione, più che ampiamente esplicitata nel provvedimento stesso. Né può sostenersi che la chiusura senza esito del procedimento penale favorevole allo straniero interessato e il dissequestro dei materiali di documentazione tolga fondamento all'adozione di una misura di prevenzione. Visto che lo scopo della misura di prevenzione è proprio quello di tutelare la sicurezza pubblica agendo in via preventiva o sostitutiva rispetto al procedimento penale. Pertanto può intendersi in senso esattamente opposto a quanto ritenuto dall'appellante il fatto che il procedimento penale a carico dell'appellante viene chiuso proprio all'indomani della espulsione dello stesso straniero, potendo essere la espulsione proprio l'effetto indiretto di un procedimento penale, che non ha acquisito prove determinanti ai fini del rinvio a giudizio, ma solo elementi sintomatici come quelli contenuti nella motivazione dei provvedimenti impugnati, sufficienti a configurare “i fondati motivi per ritenere”, che l'art. 3 del citato decreto legge n. 144 determina come parametri utili ai fini dell'applicazione di una misura di prevenzione quale l'espulsione con contestuale revoca della carta di soggiorno a tutela di fondamentali esigenze sicurezza nazionale. Per analoghe ragioni, in relazione ai parametri del tutto diversi adottati dai provvedimenti impugnati ai sensi del citato art. 3, non è di per sé rilevante ai fini della presente causa il documento da ultimo depositato dall'appellante proveniente dal Procuratore del Re presso la Corte di appello di Rabat in Marocco sulla estraneità dell'appellante a qualunque atto di matrice terroristica affermata in quella sede.

6.9. – Non hanno infine fondamento le eccezioni procedurali sollevate dall'appellante verso il provvedimento di espulsione: con riferimento agli asseriti ritardi nelle diverse fasi, che non hanno alcuna incidenza sulla correttezza del procedimento e non richiedono di essere giustificati; quanto alla imputazione al Ministro dell'interno salva la delega al Prefetto prevista dalle norme di legge, che risulta correttamente dalla intestazione del provvedimento stesso; in ordine alla asserita mancata della previa comunicazione al Presidente del Consiglio di ministri e al Ministro degli esteri, la cui effettuazione è invece attestata dalla decima premessa del medesimo provvedimento.

7. – In conclusione l'appello deve essere respinto e la sentenza del TAR confermata con le ulteriori motivazioni conseguenti all'attento esame dei motivi di appello.

8. – In relazione al comportamento non sempre lineare dell'Amministrazione, le spese del presente grado del giudizio devono essere compensate tra parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, **respinge** l'appello.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, per procedere all'oscuramento delle generalità degli altri dati identificativi dell'appellante manda alla Segreteria di procedere all'annotazione di cui ai commi 1 e 2 della medesima disposizione, nei termini indicati.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2015

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/09/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione è gratuita.

Giovedì, 1 Ottobre 2015



Reggio Calabria - Roma	
Solo andata	€ 69
Torino - Reggio Calabria	
Solo andata	€ 106
Catania - Milano	
Solo andata	€ 108

News



Sri Lanka. Conversione patente di guida

Con circolare del 2 ottobre 2015 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha reso noto che, al fine di ...

[Leggi tutto »](#)

Incrementati i posti per l'accoglienza in favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria

Con il decreto del ministro dell'Interno del 7 agosto 2015 è stato adottato un avviso pubblico sulle modalità di ...

[Leggi tutto »](#)

Verifica dell'accordo d'integrazione e conteggio dei crediti

Il Ministero dell'Interno ha emanato una circolare finalizzata a fornire ulteriori chiarimenti relativi alla fase ...

[Leggi tutto »](#)

In vigore da oggi il nuovo decreto legislativo sulla protezione internazionale

Il nuovo Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 142, "Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'...

[Leggi tutto »](#)

Accordo UE sull'immigrazione

Il Premier Renzi si ritiene soddisfatto sugli accordi raggiunti dal vertice straordinario dell'UE sul tema immigrazione...

[Leggi tutto »](#)

Nuovo documento di viaggio elettronico per apolidi, rifugiati e stranieri. Determinazione dell'importo.

Sulla gazzetta ufficiale del 22 settembre 2015 n. 220, è stato pubblicato il decreto 14 settembre 2015 Ministero dell'...

[Leggi tutto »](#)

Studio Commercialista



 [paginegialle.it/Commer...](#)

Su PagineGialle Elenco
e Recensioni dei
Commercialisti nella tua
Città



Scopri
Parodontax

Prestiti INPDAP
€90.000

Immobiliare.it

Modello di CV
gratis

Newsletter

Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

[Iscriviti »](#)

Canali Rss

- [Ultimi articoli](#)
- [Approfondimenti](#)
- [Legislazione](#)
- [Domande e Risposte](#)

Help.Immigrazione

E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.

[Frequently Asked Questions \(FAQ\) »](#)

Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

[Online contact form »](#)

©2007-2015 Immigrazione.biz - Tutti i diritti riservati - Vers. 2.0.1 → [Home](#) | [Redazione](#) | [Newsletter](#) | [Disclaimer](#) | [Privacy](#) | [Rss](#) | [Contatti](#)